



COMUNE DI GIUGGIANELLO
PROVINCIA DI LECCE
UNITA' OPERATIVA "ECONOMICO FINNAZIARIA"
SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI
Tel. 0836.444920 Fax. 0836.444924 Mail: ragioneria@comune.giuggianello.le.it

Imposta Unica Comunale - IMU - Anno 2019

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Visti:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214;
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- il D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- la Legge 27.07.2000, n. 212 recante lo statuto dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." – Componente IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.09.2014 e s.m.i.;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2018 di conferma delle aliquote IUC 2018 – Componente IMU, già in vigore per l'anno di imposta 2017 e confermate per l'anno 2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 26.04.2010, con la quale sono stati approvati i valori delle aree edificabili;
- la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 06.03.2019 che designa il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

INFORMA

VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019

Entro il 17 giugno 2019 deve essere effettuato il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2019 o della rata unica, applicando le seguenti aliquote:

- 4,00 per mille**, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con detrazione nella misura di € 200,00 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta;
- 7,60 per mille**, per le aree edificabili;
- 8,60 per mille**, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento ad aliquota di base (7,60) è interamente a favore dello Stato;
- 8,60 per mille**, per gli altri immobili.

Entro il 16 dicembre 2019 dovrà essere versata la II rata di imposta a saldo.

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

Sono escluse le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011; gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino al permanere di tale destinazione, a condizione che non siano in ogni caso locati; i terreni agricoli. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.

L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

E' fissato in **12,00 euro** il limite di esenzione dal versamento dell'IMU. Ne consegue pertanto che non devono essere eseguiti versamenti che per singolo contribuente e con riferimento all'intero anno di imposta risultino **inferiori a 12,00 euro**.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'agevolazione si estende anche alle pertinenze nella misura massima di n. 3 pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa (C/2, C/6 e C/7). Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione compete al contribuente comunicare al Comune quale sia l'immobile da considerare abitazione principale presentando apposita dichiarazione IMU (Risoluzione MEF n. 10/DF del 05 novembre 2015).

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, e pertanto alle stesse assimilate, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00, che deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa. **Si rimarca che il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze.**

TERRENI AGRICOLI

A decorrere dall'anno di imposta 2016 i terreni agricoli sono esenti dall'applicazione dell'IMU.

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo altro immobile in Italia e che vi risieda anagraficamente. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione della riduzione, il contribuente attesta il possesso dei succitati requisiti presentando la dichiarazione IMU.

RIDUZIONE DI IMPOSTA

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, è ridotta al 75%.

Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013, qui di seguito riportati:

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze;
- **3916** aree fabbricabili;
- **3918** altri fabbricati;
- **3925** immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – imposta ad aliquota di base;

- **3930** immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune

Per ogni necessaria informazione gli interessati possono rivolgersi all'ufficio Tributi ubicato in Piazza degli Eroi n. 13 - Tel. 0836.444920
- Fax n. 0836.444924 - Posta elettronica: ragioneria@comune.giuggianello.le.it o PEC: ragioneria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it.

Giuggianello, lì 12.06.2019

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Maria Grazia Arrivabene